

COMUNE DI MONTE COLOMBO

PROVINCIA DI RIMINI

AREA AMMINISTRATIVA *Ufficio di Polizia Municipale*

Reg. Ord.12 /2010

Monte Colombo, 01/03/2010

OGGETTO : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE E RELATIVE SANZIONI

IL SINDACO

Premesso che il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. regola la materia dei rifiuti come segue:

- all'art. 198 attribuisce ai Comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti,
- all'articolo 181 stabilisce che "ai fini di una corretta gestione dei rifiuti le autorità competenti favoriscono la riduzione dello smaltimento finale degli stessi attraverso: a) il riutilizzo, il riciclo o le altre forme di recupero...",
- all'articolo 192 prescrive ai commi: - 1) che "l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati", - 2) che "è altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee",
- agli articoli 255 e 256 regola la violazione del divieto di abbandono rifiuti;

Considerato che il raggiungimento degli obiettivi per lo sviluppo delle raccolte differenziate posti dalla normativa nazionale e dalla programmazione regionale, provinciale e comunale contribuiscono ad assicurare un'elevata protezione dell'ambiente ed una rilevante tutela igienico-sanitaria del territorio;

Considerato che l'abbandono di rifiuti anche in prossimità dei cassonetti e dei cestini porta rifiuti, oltre a rappresentare un problema estetico e ambientale, costituisce un potenziale rischio igienico sanitario per la salute pubblica ed un eventuale pericolo per la sicurezza dei cittadini;

Preso atto infatti che in talune zone si sono verificate delle disfunzioni, da parte di ignoti, consistenti nell'abbandono di sacchetti contenenti immondizia ai margini dei cassonetti;


Che l'abbandono di rifiuti, oltre ad essere un segno di inciviltà, risulta essere una mancanza di rispetto verso il resto dei cittadini, la quasi totalità della popolazione, che conferisce correttamente i rifiuti e soprattutto rappresenta pericolosi elementi di rischio, in quanto:

- gli abbandoni avvengono spesso ai margini di strade trafficate, in particolare lungo la S.P. 18, la Sp 31 e la Sp 42, e ciò può causare rischi anche per la circolazione, soprattutto per motociclisti e ciclisti;
- attrae la presenza di animali potenzialmente pericolosi per la salute pubblica quali i ratti;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali 18.08.2000, n. 267;

Visto il Regolamento Comunale di gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio approvato con delibera di C.C. 7 del 06.02.1998;

Visto le Ordinanze sindacali n. 09 e 10 del 19.02.2010;



COMUNE DI MONTE COLOMBO

PROVINCIA DI RIMINI

ORDINA

a tutte le utenze domestiche e non domestiche di conferire in regime di raccolta differenziata i rifiuti solidi urbani ed assimilati al regime pubblico di raccolta come indicato dall'Amministrazione comunale

AVVERTE CHE

1. le violazioni al conferimento dei rifiuti comportano l'applicazione nei confronti dei trasgressori della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00 con le procedure sanzionatorie previste dalla Legge n.689 del 24/11/1981 e successive modifiche ed integrazioni. (La sanzione obblabile corrisponde al doppio del minimo e/o ad un terzo del massimo: quella più favorevole al trasgressore);
2. è vietato, nell'intero territorio comunale, abbandonare e depositare rifiuti di qualsiasi genere sul suolo e nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee e comunque nei luoghi diversi da quelli stabiliti per la raccolta differenziata. Tali violazioni comportano l'applicazione nei confronti dei trasgressori delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 255 e 256 D.lg. 152/2006: da un minimo di Euro 105,00 ad un massimo di Euro 620,00;
3. se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 155,00;
4. se la violazione è ascrivibile ai titolari di imprese, ai lavoratori autonomi ed ai responsabili di Enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee, costoro sono puniti con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da Euro 2.600,00 a Euro 26.000,00 se si tratta di rifiuti non pericolosi, con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da Euro 2.600,00 a Euro 26.000,00 se si tratta di rifiuti pericolosi.

DEMANDA

al Servizio di Polizia Municipale, alle altre Forze di Polizia e all'Azienda Sanitaria, la vigilanza sul rispetto del corretto conferimento dei rifiuti secondo le modalità prescritte nella presente Ordinanza e sul rispetto del D.Lgs 152/2006 in tema di abbandono di rifiuti.

AVVERSO

al presente provvedimento può essere promosso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna nel termine di sessanta (60) giorni dall'affissione all'albo pretorio dell'Ente (L. 1034 del 06.12.1971), ovvero al Presidente della Repubblica entro centoventi (120) giorni dall'affissione citata (D.P.R. 1199 del 24.11.1971).

DISPONE

Che l'adozione del presente provvedimento sia resa nota a tutti i cittadini mediante pubblicazione all'albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune.

Dalla residenza Municipale li, 01/03/2010

IL SINDACO
Dr. Simone Tordi